

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti

I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.

- I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti.
- **L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).**

FAQ DA PUBBLICARE	CHIARIMENTO
FAQ n.1 Documentazione Dov'è possibile reperire il modulo/domanda o documentazione completa per partecipare al bando in oggetto ?	La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica (“Portale delle Agevolazioni”), utilizzando il Modello di istanza di finanziamento Allegato 2.1 all'Avviso. L'istanza, compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente dal legale rappresentante, va corredata della documentazione prevista al paragrafo 4.4 dell'Avviso (Allegati B, C, D, E, F, G, preventivi, documentazione economica, ecc.) che sarà disponibile in formato editabile in Piattaforma. L'indirizzo URL verrà comunicato dall'Amministrazione mediante i canali istituzionali previsti dall'Avviso e secondo le tempistiche di apertura e chiusura della Piattaforma stabilite dal medesimo.
FAQ n.2 Partecipazione delle medesima impresa all'Avviso 112 e 122 Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per una stessa impresa di presentare domanda sia per l'Azione 1.1.2 (sostegno all'innovazione) sia per l'Azione 1.2.2 (sostegno alla digitalizzazione), con progetti distinti e senza sovrapposizione di spese.	L'Avviso stabilisce che i programmi di investimento candidati a valere sull'Azione 1.2.2 devono essere diversi da quelli finanziati nell'ambito dell'Azione 1.1.2. Inoltre, l'art. 3.6 chiarisce che le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese. Ne consegue che un'impresa può presentare domande distinte sulle due Azioni, a condizione che i progetti siano differenti e senza sovrapposizioni di costi.
FAQ n.3 Ammissibilità Una Fondazione riconosciuta a livello nazionale - anche se non iscritta alla CCIAA ma nell'elenco Prefettizio- può essere ammessa tra i destinatari? E una APS (Associazione di Promozione Sociale) riconosciuta a livello nazionale - con sede in Sicilia e iscritta nel Registro RUNTS ma non alla CCIAA - è considerata tra i soggetti ammessi?	L'Avviso individua come destinatari delle agevolazioni esclusivamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata, incluse cooperative, consorzi e reti-soggetto. Nel caso di fondazioni riconosciute a livello nazionale, è richiesta l'iscrizione nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute. Non rientrano invece tra i destinatari le APS iscritte al RUNTS, poiché non iscritte alla CCIAA, per tale ragione l'Avviso non le contempla espressamente né le assimila alle MPMI.
FAQ n. 4 Codici ateco ammissibili/Codici ateco esclusi È possibile candidare aziende operanti nel commercio dei prodotti agricoli, in ragione del fatto che l'aiuto concedibile a valere su detti avvisi non viene erogato i) né in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) in subordinazione al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari ?	Gli operatori economici attivi nel settore della commercializzazione di prodotti agricoli, se non esercitata come attività di prima vendita ricadente nel comparto primario (Codici ATECO da 01 a 03), sono ammissibili alle agevolazioni del presente avviso.
FAQ n. 5 Procedimenti amministrativi connessi a revoca Nel caso in cui ad una società è stata deliberata una revoca da parte di Invitalia per la misura agevolativa Bonus Export Digitale Plus, si chiede se tale revoca rientra tra i casi di cui alla lettera k) comma 1 dell'art. 2.2 della citata Azione 1.2.2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La lettera k) al comma 1 del par. 2.2 dell'Avviso prevede, come requisito di ammissibilità, “non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca [...] comunque imputabile al percettore delle agevolazioni, e non sanabile”. ▪ La norma non limita l'ambito alle sole revoche deliberate dalla Regione Siciliana, ma fa riferimento a qualsiasi atto di revoca riconducibile a cause imputabili al beneficiario, se intervenuto nei 3 anni precedenti. ▪ Ne consegue che anche una revoca disposta da Invitalia per una misura nazionale (come il Bonus Export Digitale Plus), qualora motivata dalle fattispecie indicate (es. carenza requisiti, grave negligenza, irregolarità documentale non

	sanabile, mancato raggiungimento obiettivi, indebita percezione, mancato piano di rientro), rientra tra le condizioni ostative previste dalla lettera k).
<p>FAQ n. 6 Unità locale in Sicilia</p> <p>Avendo unità locale in Sicilia, con un dipendente residente in Sicilia, assunto da 3 anni con contratto a tempo indeterminato, oltre ai requisiti di ammissibilità già descritti nel bando alla sezione 2.2, è sufficiente che tale unità locale in Sicilia sia attiva e non necessariamente sede legale?</p>	<p>Il par. 1.4 “Definizioni”, lettera b), definisce Soggetto Proponente la MPMI «[...] costituita ed attiva da almeno un anno alla data della presentazione della domanda e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana»</p> <p>Pertanto, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente che l’impresa disponga di un’unità operativa attiva in Sicilia, anche se la sede legale si trova altrove.</p>
<p>FAQ n. 7 Soggetti fornitori</p> <p>Il paragrafo 3.4, punto 4, dell’Avviso elenca le categorie di soggetti cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi.</p> <p>La società di consulenza scrivente, pur non rientrando in una delle suddette categorie (“Poli dell’innovazione”, “Digital Innovation Hub”, “Incubatori certificati”, “Start-up innovative” e “PMI innovative”) come entità giuridica, annovera al suo interno personale dipendente in possesso dei requisiti professionali previsti dal medesimo paragrafo, in particolare l’iscrizione all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016.</p> <p>Si chiede, pertanto, di voler chiarire se una società di consulenza, nelle condizioni sopra descritte, possa essere considerata un fornitore qualificato e idoneo a erogare i servizi di consulenza (nello specifico la diagnosi digitale ex-ante ed ex-post e consulenze per l’acquisizione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche) e a fatturare regolarmente all’impresa beneficiaria della misura, a fronte di una adeguata dimostrazione che il servizio venga effettivamente svolto da un proprio dipendente in possesso della qualifica richiesta.</p>	<p>Il paragrafo 3.4, punto 4, dell’Avviso dispone che:</p> <p>«I servizi devono essere forniti da soggetti terzi indipendenti e qualificati, ricadenti nelle seguenti tipologie: Poli dell’innovazione, Digital Innovation Hub, Incubatori certificati, Start-up innovative, PMI innovative» L’Avviso non prevede che il possesso individuale di qualifiche professionali da parte di dipendenti di altri soggetti (es. società di consulenza non rientrante nelle categorie sopra indicate) consenta di qualificare l’impresa fornitrice come soggetto ammissibile. Pertanto, una società di consulenza che non rientra nelle categorie indicate al par. 3.4.4 non può essere considerata fornitore qualificato ai fini dell’erogazione delle spese ammissibili, anche se impiega personale in possesso di requisiti professionali specifici.</p>
<p>FAQ n. 8 Sede legale/operativa in Sicilia</p> <p>Rappresento una MPMI iscritta al Registro Imprese di un’altra Regione da oltre 5 anni ed ho intenzione di aprire una sede operativa in Sicilia. Nell’articolo 1.4 “Definizioni” comma b) si riporta “Soggetto Proponente: l’impresa di micro, piccola o media dimensione (MPMI) costituita ed attiva da almeno un anno alla data della presentazione della domanda e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana;” Da tale definizione si evince che anche la sede/unità deve risultare attiva sul territorio regionale. Ma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anche la sede legale/operativa deve risultare attiva da 12 mesi nel territorio della Regione Sicilia? 2. Se sì, anche tale requisito è richiesto al momento della presentazione della domanda? 3. Quando si indica nel paragrafo 2.2 “requisiti di ammissibilità”, comma 1 a): “ essere validamente costituito ed iscritto come attivo da almeno un anno presso il Registro delle imprese...” si intende solo il Registro della Regione Sicilia? 	<p>Dal combinato disposto di quanto previsto al par. 1.4, c.1 punto “ [Attori e ruoli nel presente Avviso]” lett. b e al par. 2.2., c.1, lett. a) si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l’Avviso richiede che l’impresa sia costituita ed attiva da almeno un anno (iscrizione al Registro delle imprese da almeno 12 mesi). Non è richiesto che anche la sede o unità operativa in Sicilia sia attiva da 12 mesi: è sufficiente che al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni sia disponibile come attiva almeno un’unità operativa in Sicilia; ▪ tale requisito (disporre di sede legale o unità operativa attiva in Sicilia) deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda di aiuto; ▪ Il riferimento al Registro delle imprese (par. 2.2, lett. a) riguarda l’iscrizione camerale nazionale: non è richiesto che l’iscrizione sia avvenuta presso la CCIAA siciliana, ma che l’impresa sia costituita e attiva da almeno 12 mesi e che, al momento della domanda, disponga di una sede o unità operativa attiva in Sicilia.

<p>FAQ n.9 Budget/refuso</p> <p>Nella tabella del budget finanziario dell'allegato F ci sono solo 4 tipologie di spesa invece di 5, manca la tipologia d) acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, sviluppo di soluzioni di raccolta ed analisi dei dati per l'introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale, realtà aumentata, cyber security, cloud computing e Cloud-to-Edge, Industrial Internet of Things, manifattura additiva (IoT), Tecnologie abilitanti emergenti NBIC, etc.) - vedi tecnologie abilitanti S3 Sicilia;</p>	<p>Il par. 3.4 dell'Avviso individua cinque tipologie di spesa ammissibile, tra cui la lettera d) acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute. L'assenza di questa voce nella tabella del budget dell'Allegato F è da considerarsi un mero refuso di compilazione. Fa fede l'elenco puntuale delle spese ammissibili riportato all'articolo 3.4 dell'Avviso. <u>Sarà disponibile su piattaforma l'Allegato F emendato in versione editabile.</u></p>
<p>FAQ n.10 Ammissibilità del programma di investimento</p> <p>È ammissibile un investimento con all'interno solo spese di tipo e) attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all'introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3), quelle dove non è necessario avere il fornitore qualificato?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il par. 3.4, punto 5, lett. e) prevede tra le spese ammissibili «attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all'introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti S3 Sicilia)» ▪ Tali spese non richiedono il ricorso ai fornitori qualificati di cui al par. 3.4.4, vincolo previsto invece per le spese di tipo b) e c) (diagnosi digitale e servizi di consulenza). Pertanto, un progetto composto esclusivamente da spese di tipo e) è ammissibile, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di ammissibilità e coerenza progettuale.
<p>FAQ n.11 DNSH</p> <p>Si chiedono chiarimenti circa la tipologia di soggetto abilitato a certificare l'allegato G) DNSH, poiché nel documento parla di abilitazioni professionali, ma non è ben chiaro quali siano queste abilitazioni.</p>	<p>L'Allegato G – DSAN rispetto principio DNSH, richiamato al par. 4.4 dell'Avviso, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e corredato da una perizia tecnica o relazione asseverata da un professionista abilitato.</p> <p><u>Per “professionista abilitato” si intendono i tecnici iscritti ai rispettivi ordini/albi professionali, con competenze coerenti con la natura degli investimenti. L'Avviso non limita a una singola categoria, ma richiede che la perizia sia rilasciata da un professionista regolarmente abilitato all'esercizio della professione tecnica pertinente rispetto agli impatti ambientali dichiarati.</u></p>
<p>FAQ n.12 Spese ammissibili</p> <p>L'Avviso distingue, al par. 3.4 “Spese ammissibili”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla lett. d) l'“acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute” (es. cloud computing), per cui il comma 4 richiede fornitori qualificati; • alla lett. e) l'“acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all'introduzione di tecnologie digitali evolute”, per cui il comma 5 precisa che non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori. <p>Si chiede come classificare l'acquisto di un software gestionale basato su cloud (SaaS), in particolare se rientri nella lett. d) – con obbligo di fornitore qualificato – o nella lett. e), dove tale obbligo non sussiste.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il par. 3.4, c.1, lett. d) riguarda gli interventi che comportano attività di acquisizione, sviluppo o implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, cloud computing), con l'obbligo di rivolgersi a fornitori qualificati (comma 4). ▪ Il par. 3.4, c.1, lett. e) riguarda invece l'acquisto di attrezzature, programmi e servizi informatici funzionali all'introduzione delle stesse tecnologie digitali, senza obbligo di fornitore qualificato (comma 5). <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il progetto prevede la realizzazione o lo sviluppo personalizzato di una soluzione cloud (ad es. implementazione ad hoc o sviluppo software in cloud), la spesa ricade nella lett. d), con obbligo di fornitore qualificato; - se invece si tratta di acquisto o utilizzo di un software gestionale standard in modalità cloud/SaaS, la spesa rientra nella lett. e), per la quale non è richiesto che il fornitore sia qualificato, a condizione che l'intervento sia coerente con la diagnosi digitale ex ante.
<p>FAQ n.13 Ditte individuali</p> <p>Si chiede un chiarimento circa la possibile partecipazione di ditte individuali quali soggetti proponenti .</p>	<p>Le ditte individuali iscritte al Registro delle imprese rientrano nella definizione di MPMI e sono quindi ammissibili, a condizione che rispettino i requisiti generali di cui al par. 2.2 (comma 1).</p>
<p>FAQ n.14 Professionista Agronomo</p> <p>Tra i soggetti destinatari delle agevolazioni e loro requisiti (par. 2.1. e 2.2 dell'avviso menzionato), si chiede se la figura del professionista Agronomo iscritta regolarmente all'albo di riferimento e titolare di partita iva con codice ateco 2007 74.90.11-consulenza agraria fornita da agronomi, possa presentare istanza di partecipazione all'avviso.</p>	<p>Il par. 2.1 dell'Avviso stabilisce che i destinatari delle agevolazioni sono le MPMI con sede legale o unità operativa attiva in Sicilia. Tuttavia, il par. 2.2, comma 1, lett. a) disciplina i requisiti di ammissibilità e amplia i casi ammissibili, prevedendo diverse fattispecie:</p> <p>Imprese iscritte al Registro delle Imprese da almeno un anno, con bilancio o documenti equipollenti;</p> <p>Esercenti attività economiche e professionali per cui è prevista la denuncia alla CCIAA → iscrizione al REA;</p>

	<p>Fondazioni riconosciute → iscrizione nell’elenco prefettizio; Professionisti obbligati all’iscrizione ad albi → iscrizione al pertinente albo professionale; Professionisti non obbligati ad albi → iscrizione IVA e Gestione separata INPS. Poiché l’Agronomo è un professionista obbligatoriamente iscritto a un Albo professionale (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali), e l’Avviso contempla esplicitamente, al par. 2.2, comma 1, lett. a), l’ammissibilità dei “professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”, ne consegue che: <u>il professionista Agronomo iscritto regolarmente all’Albo e titolare di partita IVA è ammesso a partecipare all’Avviso, purché siano rispettati gli altri requisiti di cui al par. 2.2.</u></p>
<p>FAQ n.15 Calcolo indicatore Si chiede di conoscere come calcolare l'indicatore ordinatore, descritto al punto 4.1 dell'avviso in oggetto, nel caso di professionista in regime di contabilità ordinaria che compila il quadro RE della dichiarazione dei redditi.</p>	<p>Per i professionisti in regime di contabilità ordinaria i dati richiesti per la valorizzazione del criterio ordinatore sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore della produzione: Quadro RE2 + RE3 - Costo della produzione: Quadro RE6 + RE7 + RE8 + RE9 + RE10 + RE11 - MOL = Valore della produzione – Costo della produzione
<p>FAQ n.16 Sede in Sicilia Nel caso in cui una microimpresa sia attiva da oltre un anno, ma abbia attualmente sede al di fuori della Sicilia, è sufficiente trasferire la sede in Sicilia per risultare ammissibile, oppure è necessario che la sede sia già presente nel territorio siciliano da almeno 12 mesi? Sono un ricercatore titolare di una start-up innovativa che intendo incardinare presso il mio nuovo ateneo siciliano, dove ho recentemente ottenuto una posizione stabile.</p>	<p>Il par. 1.4, lett. b) definisce Soggetto Proponente la MPMI «[...] costituita ed attiva da almeno un anno [...] e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana» Il par. 2.2, comma 1, lett. a) richiede solo che l’impresa sia costituita e iscritta come attiva da almeno un anno. Non è richiesto che la sede legale o l’unità operativa in Sicilia sia attiva da 12 mesi: è sufficiente che, al momento della domanda, l’impresa disponga di una sede legale o di un’unità operativa attiva in Sicilia.</p>
<p>FAQ n.17 Acquisto di un ERP Nel caso in cui l’oggetto della richiesta di finanziamento sia l’acquisto di un ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede conferma che il fornitore del software non è tenuto a possedere i requisiti indicati al punto 4 del paragrafo 3.4 (considerato che la maggior parte delle software house non ne è in possesso)? • al contrario, i consulenti o le società incaricate dello sviluppo e dell’implementazione devono invece possedere almeno uno dei requisiti indicati al medesimo punto? <p>Qualora l’ERP acquistato sia dotato anche di funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software ricade nella lettera c) o nella lettera e) del paragrafo 3.4?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il par. 3.4, lett. d) prevede che i progetti di “acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute” (es. intelligenza artificiale, cloud, big data) debbano avvalersi di fornitori qualificati (comma 4: Poli di innovazione, Digital Innovation Hub, Incubatori certificati, Start-up innovative, PMI innovative) • Il par. 3.4, lett. e) prevede invece che l’“acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali” non richieda requisiti specifici per i fornitori (comma 5) <p><u>Chiarimenti operativi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L’acquisto del software ERP standard rientra nella lett. e) → il fornitore non è tenuto ad avere qualificazioni specifiche. 2. Le attività di implementazione, sviluppo o personalizzazione dell’ERP rientrano nella lett. d) → i soggetti che le erogano devono possedere i requisiti di qualificazione di cui al par. 3.4, comma 4. 3. Se l’ERP include funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software base resta classificabile in lett. e), mentre le eventuali attività di sviluppo/implementazione AI personalizzata ricadono nella lett. d).
<p>FAQ n.18 Unità locale in Sicilia Avendo unità locale in Sicilia, con un dipendente residente in Sicilia, assunto da 3 anni con contratto a tempo indeterminato, oltre ai requisiti di ammissibilità già descritti nel bando alla</p>	<p>Si rimanda alle precedenti risposte alle FAQ nr. 8 e 16.</p>

<p>sezione 2.2, è sufficiente che tale unità locale in Sicilia sia attiva e non necessariamente sede legale?</p>	
<p>FAQ n.19 MOL</p> <p>La valutazione è a sportello in base all'ordine cronologico di invio delle domande oppure se è a graduatoria, in base al valore dell'indicatore ordinatore (Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell'investimento). Nell'Avviso viene indicato, da un lato, che le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, dall'altro che le domande validamente presentate dai soggetti proponenti, indipendentemente dall'ordine cronologico della presentazione, sono considerate come pervenute nello stesso istante. L'accesso delle proposte progettuali alla fase istruttoria avverrà sulla base di un apposito elenco al cui interno le stesse istanze saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all'indicatore, calcolato sui dati dell'ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell'apposito “Foglio di calcolo per la definizione del MOL”, debitamente asseverato da un dottore commercialista o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula: Indicatore ordinatore = Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell'investimento. Se il valore dell'indice risulterà uguale tra più soggetti proponenti, si procederà all'esame istruttorio della proposta progettuale secondo l'ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze. Chiedo, quindi, se l'ordine cronologico venga considerato esclusivamente in caso di domande con uguale valore dell'indicatore ordinatore.</p>	<p>La procedura di selezione delle proposte progettuali cui concedere le agevolazioni del presente avviso si qualifica quale procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 123/1998.</p> <p>L'accesso all'attività di istruttoria avverrà sulla base di un apposito elenco al cui interno le stesse istanze saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all'indicatore ordinatore, calcolato sui dati dell'ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell'apposito “Foglio di calcolo per la definizione del MOL”, debitamente asseverato da un dottore commercialista o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula: Indicatore ordinatore = Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell'investimento.</p> <p>Se il valore dell'indice risultasse uguale tra più soggetti proponenti, si procederà all'esame istruttorio della proposta progettuale secondo l'ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze.</p>
<p>FAQ n. 20 - Esclusione e partecipazione agli avvisi</p> <p>In merito alle esclusioni previste dall'art. 3.4 comma 2 dell'avviso che recita: "Le spese sopra elencate devono riferirsi esclusivamente a interventi destinati alle MPMI siciliane, come definite alla voce “Tipologia di intervento finanziabile” della presente base giuridica approvata con D.D.G. n. 204 del 01/07/2025, con esplicita esclusione delle MPMI che partecipano ai programmi di accelerazione sostenuti nell'ambito dell'Azione 1.1.3 e/o dell'Azione 1.1.2 e/o dell'Azione 1.4.1". In particolare:</p> <p>1) se la partecipazione agli avvisi 1.1.2 e 1.4.1, anche se con programmi totalmente differenti rispetto a quelli promossi a valere sull'azione 1.2.2, comporti l'automatica esclusione dai benefici dell'Azione 1.2.2;</p> <p>2) che l'esclusione indicata per le imprese che partecipano ai programmi sostenuti dalla 1.1.3 riguardi solo le imprese "Aderenti" e non l'impresa "Proponente". Quindi di confermare che una impresa Proponente di un progetto di cui all'Azione 1.1.3 possa beneficiare delle agevolazioni di cui all'azione 1.1.2.</p>	<p>Le esclusioni previste dall'art. 3.4 comma 2 dell'Avviso prevedono che le spese riferite ai programmi di investimento agevolabili debbano riferirsi esclusivamente a interventi destinati alle MPMI siciliane e pertanto una MPMI che partecipi agli avvisi 1.1.2 e 1.4.1 con programmi di intervento totalmente differenti rispetto a quelli promossi a valere sull'azione 1.2.2 è eleggibile alle agevolazioni di quest'ultimo avviso. Analogamente è consentita la partecipazione all'Avviso di cui all'azione 1.2.2 alle MPMI che presentino – sia come “impresa proponente”, che “impresa aderente” - un programma di spesa non sovrapponibile a quello candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso.</p>
<p>FAQ n.21 Servizi/Fornitori</p> <p>L'Art. 3.4.4. del bando recita quanto segue: I prestatori di servizi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi per la relativa acquisizione dovranno – a pena di inammissibilità delle relative spese – rientrare in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritti nell'elenco Innovation manager, elenco tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019; - professionisti iscritti all'albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016; - Organismi di ricerca / incubatori certificati / Poli dell'innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale transizione 4.0; - Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012; - PMI innovative di cui al D.L. n. 2/2015. 	<p>Il vincolo di qualificazione (categorie obbligatorie di fornitori) riguarda esclusivamente le spese di cui alle lett. a) – d), cioè diagnosi digitale, consulenze, acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute.</p> <p>Le spese di lett. e) (attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all'introduzione di tecnologie digitali evolute) non richiedono che i fornitori rientrino in categorie qualificate.</p> <p>Pertanto, il limite si applica solo alle consulenze e ai servizi specializzati (lett. a–d) e non alle forniture (lett. e).</p>

<p>Mentre alla lettera e) dello stesso articolo si legge quanto segue: acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all'introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3). - senza alcun riferimento a categorie o elenchi.</p> <p>Fatte queste precisazioni il limite di rientrare nelle suddette categorie è limitato solo alle consulenze o anche alle forniture?</p>	
<p>22. Durata e termini di realizzazione del progetto</p> <p>Al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto” si riporta che <i>“L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto”</i>. Di contro tra le spese ammissibili viene citata, al paragrafo 3.4 voce a) la consulenza relativa alla diagnosi ex ante che per forza di cose deve avvenire prima della presentazione della domanda di contributo e quindi prima dell’avvio del progetto. Si chiede quindi di confermare che la spesa per la diagnosi ex ante rientri tra le spese ammissibili e se sì in che modalità. Potrebbe essere possibile effettuare l’attività prima della presentazione della domanda, ma sostenere finanziariamente il costo dopo la presentazione?</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dall’Avviso, la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è subordinata alla preventiva elaborazione di una diagnosi digitale ex-ante che – sulla scorta dei fabbisogni del soggetto proponente – individui e definisca gli interventi di cui prevedere l’attuazione con l’assistenza finanziaria dell’Avviso.</p> <p>In coerenza con quanto previsto dal par. 3.3.2, la spesa relativa alla stessa diagnosi digitale sarà considerata ammissibile ai fini dell’erogazione della quota di contributo pubblico di spettanza del destinatario delle agevolazioni, se il relativo giustificativo (es. fattura, parcella) risulti datata e pagato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.</p> <p>In proposito, si osserva che in coerenza con quanto previsto dalla definizione di “avvio dei lavori” adottata dal Reg. UE n. 651/2014 e smi, l’assunzione da parte di un soggetto beneficiario di un impegno irrevocabile per la realizzazione di studi di fattibilità (in questa sede si ritiene che la diagnosi digitale si intende ad essi assimilabile) in data antecedente la presentazione della domanda di aiuto non è considerata come avvio dei lavori.</p>
<p>23. Spese Ammissibili</p> <p>Il comma 4 del par. 3.4 dell’Avviso stabilisce che <i>“I prestatori di servizi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi per la relativa acquisizione dovranno – a pena di inammissibilità – rientrare in una delle seguenti categorie: Innovation manager iscritti MIMIT, esperti in innovazione tecnologica, organismi di ricerca, incubatori certificati, poli dell’innovazione, Digital Innovation Hub, start-up innovative, PMI innovative”</i>.</p> <p>Il nostro dubbio riguarda l'applicazione di questo vincolo alle spese relative all’acquisizione di tecnologie digitali di base o evolute (lettere c) e d) del medesimo comma 1), quali software gestionali, piattaforme CRM o soluzioni di cybersecurity.</p> <p>A titolo esemplificativo, se un’impresa intende acquistare una licenza software CRM da una software house che NON rientra tra le categorie sopra elencate, ma che opera come semplice fornitore di prodotto, la spesa può considerarsi ammissibile? Oppure, anche qualora l’investimento rientri tra le tecnologie abilitanti individuate dalla S3 Sicilia, il fornitore è comunque tenuto a possedere i requisiti previsti per i prestatori di servizi?</p>	<p>Si premette che l’individuazione e la definizione degli specifici interventi di innovazione digitale di cui è prevista la realizzazione all’interno del programma di investimenti candidato dal soggetto proponente alle agevolazioni del presente Avviso avviene sulla scorta delle risultanze e delle specifiche indicazioni contenute all’interno di un’apposita diagnosi digitale elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento.</p> <p>Tanto premesso, la licenza software CRM – qualora considerata quale prodotto standard / tecnologia abilitante – potrebbe legittimamente rientrare nella fattispecie di cui all’art. 3.4.1, lett. e) “Acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3)” e in quanto tale non necessita di essere acquistata da prestatori di servizi qualificati come richiesto dal comma 4 del par. 3.4.</p> <p>Qualora, al contrario, l’acquisizione del software CRM comportasse elaborazioni e/o adattamenti in coerenza con le specifiche esigenze del committente (soggetto proponente), lo stesso costo ricadrebbe nella fattispecie di cui alla lett. c) del par. 3.4.1 e in quanto tale la relativa fornitura dovrebbe essere resa da prestatori/fornitori di servizi rientranti nelle categorie previste dal comma 4 del medesimo paragrafo.</p> <p>La valutazione di tale specifica classificazione è attribuita alla competenza del tecnico che si occuperà della redazione della diagnosi digitale ex-ante.</p> <p>In ogni caso, gli esiti di tale valutazione saranno sottoposti alla verifica della Commissione di valutazione incaricata dall’Amministrazione regionale per l’istruttoria delle progettualità candidate, da cui scaturirà un punteggio che influirà sulla qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell’intervento (Criterio 1 - CdV_1).</p>
<p>24. Partecipazione Ditte Individuali</p>	

<p>Si chiede conferma circa la possibilità delle ditte individuali di prender parte legittimamente alla misura di sostegno di cui al presente Avviso.</p>	<p>In coerenza con quanto disposto dal par. 2.1 dell’Avviso, anche le ditte individuali ed i liberi professionisti sono considerati a tutti gli effetti imprese dotate di personalità giuridica e in quanto tali soggetti ammissibili alle agevolazioni.</p>
<p>25. Partecipazione all’avviso degli Studi Professionali Si chiede conferma che anche gli Studi professionali (equiparati alle PMI dal 2016 per la fruizione delle agevolazioni previste dai bandi europei) possono beneficiare delle agevolazioni del presente Avviso.</p>	<p>Si rimanda alla risposta alla FAQ nr. 24.</p>
<p>26. Requisiti di ammissibilità Vorrei sapere se l'unità operativa deve essere già attiva sul territorio siciliano al momento della presentazione della domanda o se è possibile avviarla in seguito all'approvazione della domanda. Qualora l'unità operativa dovesse essere già attiva sul territorio al momento della presentazione della domanda, da quanto tempo dovrebbe esserlo? Sarebbe possibile avviare una sede operativa e pochi giorni dopo presentare la domanda?</p>	<p>Come previsto nel paragrafo 2 dell'Avviso: Destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità al punto 2: 2. Tutti i soggetti partecipanti devono risultare, a pena di inammissibilità delle rispettive domande di accesso alle agevolazioni, costituiti in forma di impresa ed attivi da almeno 12 mesi disponendo della propria sede legale o di almeno una unità locale attiva nel territorio regionale. La locuzione “attivi da almeno 12 mesi” si intende riferita all’impresa nel suo complesso e non ad una specifica unità produttiva, quest’ultima pertanto potrà essere attivata e resa operativa nel territorio regionale anche in concomitanza con la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni senza che ciò comprometta l’ammissibilità del soggetto proponente.</p>
<p>27. Diagnosi digitale È possibile che il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria rediga la diagnosi digitale in autonomia?</p>	<p>Le disposizioni di cui al par. 4.4.1, lett. d) dell’Avviso stabiliscono che la diagnosi digitale venga elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento. Il requisito di indipendenza si intende come non è rispettato nel caso in cui la diagnosi digitale fosse redatta dal legale rappresentante del soggetto proponente.</p>
<p>28. Spese ammissibile e coerenza In caso di interventi ICT sviluppati da fornitori non iscritti MIMIT, quali documenti devono essere allegati per dimostrare la coerenza con la diagnosi digitale? Sono ammissibili anche spese di manutenzione/assistenza connesse alla realizzazione del sito e-commerce, oppure solo lo sviluppo iniziale.</p>	<p>La realizzazione di interventi di “sviluppo” di soluzioni ICT ricade nella fattispecie di cui alla lett. d) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per la cui implementazione è richiesta – ai sensi del comma 4 dello stesso paragrafo – l’attivazione di prestatori di servizi qualificati rientranti nell’elencazione ivi richiamata. Le spese di manutenzione ordinaria, in quanto spese di ordinario funzionamento, non sono considerate ammissibili alle agevolazioni.</p>
<p>29. Questioni relative al cumulo Tra i requisiti dei beneficiari, alla lettera o), è indicato che l’impresa debba: non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto candidato alle agevolazioni del presente Avviso. Nella sezione relativa al Cumulo, invece, viene specificato: Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in “de minimis”, ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di</p>	<p>Le agevolazioni concesse a valere sul Piano Transizione 4.0 o sul Piano Transizione 5.0, in quanto prive del requisito di selettività, non ricadono nell’alveo delle agevolazioni qualificabili come “aiuti di Stato”. Per tale ragione, il cumulo con le agevolazioni di cui al presente avviso è consentito nei limiti del raggiungimento del costo integrale del singolo bene e/o servizio che abbia ricevuto le agevolazioni di cui agli stessi piani transizione. La disciplina del cumulo tra agevolazioni adottata dall’Amministrazione regionale per il presente avviso si conforma alle indicazioni e chiarimenti impartiti in proposito dal MEF con la Circolare n. 33/2021 a cui si rimanda per maggiori dettagli.</p>

<p>benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Per la disciplina delle eventuali modalità di cumulo con altre agevolazioni che si qualificano quali aiuti di Stato o aiuti in regime di “de-minimis”, si rimanda a quanto riportato nell’art. 5, del Reg. UE n. 2023/2831.</p> <p>Si chiede, ad esempio, se la misura possa essere cumulata (sulle stesse spese) con il Piano Transizione 4.0 o 5.0 ed entro quali limiti. Dai requisiti dei beneficiari, sembrerebbe di no, dal paragrafo relativo al cumulo, invece, sì.</p>	
<p>30. Importo progetto</p> <p>E’ previsto un importo minimo di investimento o contributo per la partecipazione al bando?</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dal par. 3.2.2 dell’Avviso, i programmi di investimento devono avere un costo complessivo agevolabile minimo pari ad almeno 20.000 €, ferme restando le soglie dimensionali massime previste dal comma 1 dello stesso paragrafo.</p>
<p>31. Spese ammissibili</p> <p>Nel caso in cui l’oggetto della richiesta di finanziamento sia l’acquisto di un ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo:</p> <p>potete confermare che il fornitore del software non è tenuto a possedere i requisiti indicati al punto 4 del paragrafo 3.4 (considerato che la maggior parte delle software house non ne è in possesso)?</p> <p>Al contrario, i consulenti o le società incaricate dello sviluppo e dell’implementazione devono invece possedere almeno uno dei requisiti indicati al medesimo punto?</p> <p>Qualora l’ERP acquistato sia dotato anche di funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software ricade nella lettera c) o nella lettera e) del paragrafo 3.4? Ringraziando per l’attenzione, resto in attesa di un cortese riscontro.</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 17.</p>
<p>32. Dichiarazione DNSH</p> <p>Con specifico riferimento al rilascio della dichiarazione sul rispetto del principio DNSH, l’Avviso - alla lettera h) paragrafo 4.4 (documentazione da allegare alla domanda) prevede che tale dichiarazione vada allegata “ove pertinente in ragione degli interventi candidati alle agevolazioni”.</p> <p>Si chiede di specificare quali sono i casi in cui il rilascio di tale dichiarazione sia necessario.</p> <p>Inoltre, si chiede di specificare che tipo di abilitazione debba avere il “tecnico abilitato” a controfirmare tale dichiarazione.</p> <p>Come ultimo punto nell’ “allegato g” presente nel bando pubblicato viene richiesto di “dichiarare” che il progetto di ricerca industriale/sviluppo sperimentale candidato alle agevolazioni di cui all’Avviso “Ripresa Sicilia Plus” sarà realizzato e – laddove selezionato per il finanziamento – gestito nel pieno rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo per l’ambiente” (DNSH) di cui all’art. 17 del Reg. UE 2020/852.</p> <p>Probabilmente è un refuso il riferimento a Ripresa Sicilia? E non è richiesta la firma di un tecnico abilitato?</p>	<p>Il rispetto del principio DNSH è richiesto ogni qual volta uno o più tra gli interventi di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni ricada in una o più delle fattispecie previste dal MEF nella Circolare n. 22/2024 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.</p> <p>A titolo di mera indicazione, sono assoggettati al predetto adempimento gli interventi che si sostanzino in una o più delle seguenti fattispecie, per ciascuna delle quali è prescritta la compilazione della corrispondente check-list:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda 3); - Acquisto, leasing, noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (Scheda 4); - Servizi informatici di hosting e cloud (Scheda 6); - Data center (Scheda 8). <p>Per la compilazione delle check-list di cui alla Circolare MEF sopra richiamata è richiesta la sottoscrizione di un tecnico indipendente abilitato con competenze specifiche nelle tematiche oggetto di intervento, per le cui qualificazioni si rimanda a quanto già specificato in merito ai soggetti titolari alla compilazione delle diagnosi digitali (vedi risposta al quesito nr. 32).</p>

	<p>Quanto al richiamo fatto all'interno dell'Allegato G riferito a progetti di ricerca industriale/sviluppo sperimentale, si conferma che trattasi di un refuso che lo stesso richiamo deve correttamente intendersi riferito ai programmi di innovazione digitale candidati alle agevolazioni di cui al presente Avviso.</p>
<p>33. Requisiti richiesti ai prestatori di servizi/fornitori</p> <p>La nostra impresa si occupa principalmente di sviluppo di siti web, e-commerce e software gestionali, in particolare rientrano nei servizi offerti i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siti web realizzati tramite uso di CRM (i.e. Wordpress, Shopify) - Siti vetrina - E-commerce - Siti di prenotazione - Automazioni realizzate tramite l'uso di software come n8n - AI agent - Chat bot <p>In relazione a quanto sopra chiediamo se tali servizi possano rientrare nella categoria “tecnologie digitali evolute” di cui alla lettera e) del par. 3.4.1 dell'Avviso, per le quali non è richiesta l'attivazione di fornitori qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dello stesso paragrafo 3.4.</p>	<p>I servizi prospettati nel quesito sembrano ricadere nella fattispecie dello sviluppo di tecnologie digitali di base di cui alla lett. c) del par. 3.4.1 dell'Avviso, per le quali è richiesto che i relativi fornitori/prestatori di servizi ricadano in almeno una delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo par. 3.4.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già riscontrato nelle risposte ai quesiti nrr. 9, 12, 17 e 22.</p>
<p>34. Triennio De Minimis</p> <p>Relativamente all'esercizio finanziario in corso e ai due precedenti, si fa riferimento ai contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dei precedenti regolamenti applicabili, per un importo complessivo eventualmente superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Si chiede pertanto di precisare quale sia il triennio da prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023, 2024 e 2025; <p>oppure, in previsione dell'eventuale approvazione della domanda nel 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024, 2025 e 2026. 	<p>Le recenti disposizioni introdotte dal Reg. UE n. 2831/2023 stabiliscono che ai fini della determinazione del triennio valido per la quantificazione del valore complessivo di agevolazioni in regime di de-minimis ordinario, il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile prendendo a riferimento la data di concessione del sostegno finanziario pubblico a titolo di de-minimis e da questa partire a ritroso fino a ricomprendere gli aiuti eventualmente concessi nei tre anni precedenti.</p>